

“TUTELA CASA”

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell’abitazione e della vita privata

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) Nota Informativa comprensiva di glossario
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione

**“Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa”**

**NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL'ABITAZIONE E
DELLA VITA PRIVATA "TUTELA CASA"**

(Predisposta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (di seguito "Compagnia") è una Mutua Assicuratrice a capitale pubblico.

Sede legale: Italia

Indirizzo: Viale delle Mura Portuensi 33 – 00153 Roma

Recapito telefonico: 0658781 - Sito internet: www.adir.it

Indirizzo e mail: info@adir.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 26/11/1984 pubblicato sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 sup ord. N. 79 e Provv. ISVAP n°2602 del 28/03/2008 su Bollettino ISVAP, anno III° n. 3 (Sez. I - Albo Imprese IVASS n° 1.00040).

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
(bilancio 2016)**

Il Patrimonio netto di Le Assicurazioni di Roma è pari a 97,1 milioni di euro di cui 16 milioni di euro di fondo di garanzia statutario e 81,1 milioni di euro di riserve patrimoniali.

L'indice di Solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e l'ammontare dell'SCR, è pari al 158,03%.

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto, alla naturale scadenza, prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Si rinvia all'Art. 10 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione e della vita privata.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste dalle seguenti Sezioni:

- Sezione Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza;
- Sezione Furto e Rapina: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuti in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati;
- Sezione Scippo e Rapina all'esterno (abbinata al Furto e Rapina): estende la garanzia assicurativa ad alcuni eventi avvenuti al di fuori dell'abitazione assicurata
- Sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l'assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza, legati all'abitazione ed alla vita privata extraprofessionale.

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione e che **sono operanti unicamente se richiamate in polizza**, si rinvia agli appositi articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Incendio ed altri danni ai beni: Art. da 15 a 18;
- Furto e Rapina: Art. da 19 a 24;
- Scippo e Rapina all'esterno: Art. da 25 a 28;
- Responsabilità Civile: Art. da 29 a 34;

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione od al mancato pagamento dell'indennizzo. Dette limitazioni, esclusioni e cause di sospensione sono contraddistinte nelle Condizioni di Assicurazione in carattere corsivo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti Articoli:

- Norme Generali: Art. 2 e 6 delle Norme Generali
- Sezione A – Incendio: Art. 17
- Sezione B - Furto e Rapina: Art. 21 punto I e II
- Sezione C – Scippo e rapina all'esterno: Art. 26
- Sezione D – Responsabilità Civile: Art. 31
- Tutte le Sezioni: Art. 36;

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie e scoperti, massimali.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative Condizioni Generali di Assicurazione, ed in particolare ai seguenti articoli:

Incendio: Art. 15 punti i) – l) – m) – o) – p); Art. 16 lettera C) – Art. 18 punti da 1 a 3;

Furto: Art. da 20 a 24

Scippo e Rapina all'esterno: Art. da 25 a 28

Responsabilità Civile: Art. 32.

Esempio numerico di scoperto:

Ammontare del danno stimato = € 10.000,00

Scoperto 10% con un minimo di € 500,00 = € 1.000,00

Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale = € 9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

Se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- I sinistri fino a 500,00 € non verranno indennizzati/risarciti
- I sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

Relativamente ad alcune partite della Sezione Incendio, il contratto può prevedere l'applicazione della "Regola Proporzionale" qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto.

Si rinvia all' Art. 16 delle Norme che regolano la Sezione Incendio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità

Si ricorda che Il contratto è stipulato anche sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni false, incomplete o non veritiere la copertura può essere annullata o limitata con riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo (art. 2 delle Condizioni di Assicurazione).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Aggravamento del rischio (art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale).

Esempio: Modifica dei sistemi di chiusura, nel corso della copertura assicurativa, che comporti una riduzione dell'efficacia protettiva così come stabilito in polizza.

In caso di diminuzione del rischio (art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione) la società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato.

6. Premi

Il premio di polizza è annuale e indivisibile, comunque la Società può concedere il pagamento frazionato, che comporta la seguente maggiorazione:

semestrale: + 3% solo per premi annui imponibili non inferiori a € 200,00.

E' possibile pagare: con assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito od in contanti fino a un massimo di € 750,00.

Alle scadenze contrattuali previste l'Impresa invia al Contraente avviso di scadenza con allegato un bollettino di c/c prestampato che può essere pagato presso gli sportelli postali o tramite bonifico.

Le Assicurazioni di Roma è un'Impresa che opera senza intermediari e quindi non sono previsti oneri aggiuntivi per il pagamento delle provvigioni.

Avvertenza: La Società può applicare, concordando con il contraente, sconti di premio per durate contrattuali superiori a due anni.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

La polizza non prevede condizioni di adeguamento delle somme assicurate con conseguente aumento del premio annuo (Indicizzazione).

8. Diritto di recesso

Avvertenza: *il contratto prevede, sia per il contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla Legge, o dopo la denuncia di qualunque sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno del pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.*

Nei contratti di durata pluriennale, trascorso il quinquennio, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto con il preavviso di 60 giorni.

Si rinvia all' Art. 9 delle Norme Comuni.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto dell'Impresa alla riscossione del premio si prescrive nel termine di un anno dalla singole scadenze (art. 1882 del Codice Civile)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, ferma la facoltà del contraente di scegliere altra legislazione e quindi di rivolgersi ad altra Impresa, salvi i limiti derivanti dalle norme imperative stabilite in Italia.

Foro competente (art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

11. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato ai contratti di assicurazione Danni per le **Quattro Sezioni**, è pari al 22,25% del premio imponibile.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Sezione danni ai beni

Avvertenza: *I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro tre giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza con le modalità descritte (art. 37 delle Norme specifiche in caso di sinistro).*

Avvertenza: *esagerazione dolosa del danno (art. 38 delle Norme specifiche in caso di sinistro), determina la perdita del diritto all'indennizzo.*

Avvertenza: Altre assicurazioni (art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione), in caso di sinistro l'assicurato ha l'obbligo di avvisare tutti gli assicuratori.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Procedura per la valutazione del danno e nomina dei Periti (art. 39 delle Norme specifiche in caso di sinistro);

- *Mandato dei Periti (art. 40 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Somme assicurate (art. 41 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (art. 42 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Assicurazione parziale (art. 43 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Titoli di credito (art. 44 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Recupero delle cose rubate (art. 45 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Assicurazione presso diversi assicuratori (art. 46 delle Norme specifiche in caso di sinistro) e fermo restando il disposto dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione;*
- *Pagamento dell'indennizzo (art. 47 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*
- *Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (art. 48 delle Norme specifiche in caso di sinistro);*

Sezione Responsabilità Civile

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro tre giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza con le modalità descritte (art. 49 delle Norme specifiche in caso di sinistro).

Avvertenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione del sinistro in ogni sede ed in ogni grado del giudizio, restando a suo carico le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza (art. 50 delle Norme specifiche in caso di sinistro).

Sezione Tutela Legale

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro sette giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza con le modalità descritte (art. 52 delle Norme specifiche in caso di sinistro).

Avvertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo (art. 54 delle Norme specifiche in caso di sinistro).

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla nostra Impresa – Le Assicurazioni di Roma, Servizio Reclami – V.le Delle Mura Portuensi 33, 00153 Roma, Fax 065878335; e mail reclami@adir.it.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Ufficio Servizio Reclami.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in mancanza di un riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla nostra Impresa.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di liti transfrontaliere è possibile rivolgersi anche al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito (http://www.ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)

14. Arbitrato


Avvertenza: se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, si demanda la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, al Presidente del Tribunale competente.

Le Assicurazioni di Roma è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Il Direttore Generale

Andrea Toschi



Glossario

Agente di assicurazione

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Aspettativa

Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia. È anche detto periodo di 'carenza' contrattuale.

Assicurato

Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento; nei rami vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.

Assicuratore

v. Impresa di assicurazione.

Assicurazione (attività assicurativa)

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all'assicuratore le conseguenze economiche negative dell'eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell'automobile assicurata viene meno l'incertezza perché gli sa che, in caso di furto, può contare sull'impegno dell'assicuratore a pagare l'indennizzo. L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Assicurazione a primo rischio relativo

Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell'indennizzo ottenibile dall'assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l'indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione assistenza

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento for-

tuito (guasto meccanico all'auto, infortunio all'estero, ecc.). L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.

Assicurazione della responsabilità civile generale

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l'attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l'inquinamento, etc..

Assicurazione della tutela giudiziaria

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a rimborsare all'assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l'intervento di un avvocato e quelle processuali.

Assicurazione di secondo rischio

Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l'assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore.

Assicurazione furto

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s'impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

Assicurazione incendio

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s'impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.

Assicurazione infortuni

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s'impegna a garantire all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un'invalidità permanente e un'inabilità temporanea a svolgere un'attività lavorativa oppure la morte.

Assicurazione invalidità da malattia

Vedi Assicurazione malattia.

Assicurazione malattia

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s'impegna a rimborsare i costi sostenuti dall'assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea a svolgere un'attività lavorativa.

Assicurazione obbligatoria RC Auto

Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto, a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all'assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).

Assicurazione plurima

Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l'assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diverse compagnie di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

Assicurazioni contro i danni

Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

Assicurazioni contro i danni alla persona

Contratti di assicurazione con i quali l'assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l'assicurazione infortuni e l'assicurazione invalidità da malattia.

Assicurazioni del patrimonio (o assicurazioni di spese)

Contratti di assicurazione con i quali l'assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).

Assicurazioni di cose

Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell'assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

Beneficiario

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell'assicurazione cauzioni.

Broker (mediatore) di assicurazione

Soggetto che esercita professionalmente un'attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell'agente, non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall' IVASS.

Carenza (periodo di)

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Caricamenti

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza.

Comunicazione commerciale

Qualsiasi forma di comunicazione destinata, direttamente o indirettamente, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.

Condizioni generali di assicurazione

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni particolari

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali s'intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali

Consap

Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici, cui compete la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. È l'ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato. Svolge il ruolo istituzionale di tutela del risparmio anche attraverso gli obblighi di legge di cui la commissione è destinataria.

Consumatore

Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

Contratto di assicurazione

Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Contratto di assicurazione "in linea"

Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

Danno

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

Danno biologico (o alla salute)

Danno conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.

Danno morale

Danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato).

Dati a carattere personale

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Decorrenza della garanzia

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

Denuncia di sinistro

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

Diaria

Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una somma, da parte dell'assicuratore, per ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Disdetta

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Fascicolo informativo

Documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiuta ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione

Franchigia assoluta

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/scoperto

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La **franchigia**, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo **scoperto**, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Garanzie accessorie

Termine di uso comune per definire estensioni della garanzia assicurativa principale a differenti e ulteriori forme di copertura

Imposta sulle assicurazioni

Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita ed ai contratti di capitalizzazione stipulati a partire dal 1 gennaio 2001.

Impresa di assicurazione

Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (v. assicurazione). L'impresa di assicurazione, grazie all'esercizio dell'attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, riparten-

done le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L'impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.

Inabilità temporanea

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Indennizzo (o indennità)

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti), che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea

Intermediari

Le persone fisiche o le società, iscritte nel Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente

Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente conseguire una perdita di reddito) nonché dell'integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).

IVASS

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Legge dei grandi numeri

Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del calcolo delle probabilità. Essa consente all'assicuratore la previsione sull'andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressoché uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati).

Liquidatore

Collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione coatta amministrativa

Procedura concorsuale disposta dall'Autorità amministrativa e che porta all'eliminazione dell'impresa di assicurazione dal mercato. La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa può essere determinata da una molteplice serie di fattori, fra i quali, innanzitutto, lo stato di insolvenza dell'impresa.

Loss ratio (rapporto sinistri a premi)

Indicatore primario di economicità della gestione tecnica di un'impresa di assicurazione. Consiste nel rapporto fra i sinistri di un esercizio ed i premi di competenza del medesimo esercizio.

Malattia

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Margine di solvibilità

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

Massimale

Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.

Mutua assicuratrice

Impresa di assicurazione che esercita l'attività assicurativa in forma di società mutualistica, il che vuol dire che solo gli assicurati possono assumere la qualità di socio.

Nota informativa

Documento che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perito

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza collettiva

Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un'azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categoria professionale.

Polizza di assicurazione

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Polizza indicizzata

Contratto di assicurazione per il quale l'ammontare della prestazione dell'assicuratore, del premio che il contraente deve versare e, eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto varia secondo l'andamento di particolari indici (ad esempio, l'indice ISTAT del costo della vita).

Premio

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

Premio di tariffa

Si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti. Aggiungendo al premio di tariffa le imposte si ottiene il premio lordo.

Premio lordo

Si ottiene sommando il premio puro, i caricamenti e le imposte. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.

Premio puro

Rappresenta quella componente del premio di tariffa che viene calcolata sulla base del rischio assunto dall'assicuratore. Nelle assicurazioni contro i danni, il premio puro viene calcolato sostanzialmente in base alle previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri; nelle assicurazioni sulla vita esso viene determinato sulla base di ipotesi demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza degli assicurati) e di ipotesi finanziarie (rendimento ottenibile sui mercati finanziari).

Premio rateizzato (o frazionato)

Parte del premio lordo risultante dalla sua suddivisione in più rate da versare alle scadenze convenute (ad esempio, ogni mese o trimestre). Si tratta di un'agevolazione di pagamento offerta all'assicurato, a fronte della quale l'assicuratore applica una maggiorazione (cosiddetti diritti di frazionamento).

Premio unico

Premio versato in un'unica soluzione, al momento della stipulazione del contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Preventivo

determinazione anticipata dell'ammontare del premio di assicurazione

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Normalmente si distingue fra provvigioni di acquisto, destinate a remunerare l'attività di acquisizione di nuovi contratti, e provvigioni di incasso, destinate a remunerare l'attività di incasso premi e di gestione amministrativa dei contratti acquisiti.

Questionario anamnestico

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assi curabilità.

Quietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Rami

Per ramo s'intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro simili (ad esempio Ramo Danni: Infortuni, Malattia, R.C. autoveicoli, e Ramo Vita)

Recesso

Manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale

Registro Unico Intermediari (RUI)

Registro pubblicato sul sito dell'IVASS in cui alle categorie degli intermediari tradizionali - agenti e broker già in precedenza tenuti ad iscriversi negli omonimi albi - si aggiungono quelle dei loro collaboratori che procurano gli affari o svolgono compiti ausiliari ma sempre sotto la responsabilità dei primi, e le così dette reti alternative

Registro d'opposizione

Registro pubblico (c.d. Registro negativo) in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere le comunicazioni commerciali e che deve essere consultato regolarmente e rispettato dai professionisti prima di inviare alla persona fisica comunicazioni commerciali non sollecitate utilizzando la posta elettronica

Regola proporzionale

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

Riassicurazione

Operazione con la quale un assicuratore (il riassicurato) dietro corrispettivo riduce la propria esposizione economica, sia su un rischio singolo (riassicurazione facoltativa), sia su un vasto numero di rischi (riassicurazione obbligatoria o per trattato), attraverso la cessione ad altra impresa assicuratrice (il riassicuratore) di parte degli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

Risarcimento

Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.

Rischi esclusi

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell'evento dannoso (ad esempio, nell'assicurazione incendio, l'esclusione dell'incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell'assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

Riserva premi

E' una delle riserve tecniche che l'impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva premi alla fine di un esercizio determinato è rappresentata da: 1. la quota dei premi contabilizzati che non è di competenza dell'esercizio in parola, in quanto riferita a rischi che si protraggono nell'esercizio successivo; 2. L'accantonamento aggiuntivo destinato a far fronte agli eventuali maggiori oneri per i rischi in corso.

Riserva sinistri

E' una delle riserve tecniche che l'impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva sinistri rappresenta l'ammontare che l'impresa di assicurazione stima di dover pagare in futuro per sinistri che si sono già verificati ma non sono stati ancora liquidati.

Riserve tecniche

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Rivalsa

Diritto che, nell'assicurazione obbligatoria rc auto, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge.

Salvataggio (spese di)

Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore. In ca-

so di sottoassicurazione l'assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

Scoperto

V. Franchigia/Scoperto.

Sinistro

Il verificarsi del rischio (il fatto dannoso) per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall'incendio che colpisce la cosa assicurata).

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l'importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell'assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita.

Soprassicurazione

Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

Subagente

Professionista che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.

Surrogazione dell'assicuratore

Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

Tacito rinnovo

condizione contrattuale in forza della quale la polizza si rinnova tacitamente in mancanza di una tempestiva disdetta per un periodo uguale a quello iniziale ma non superiore a due anni, e così successivamente

Terzo danneggiato

Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

Valore a nuovo

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

Valore assicurabile

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 300 mila euro viene assicurata

solo per 150 mila), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l'applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 mila euro viene assicurata per 250 mila), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TUTELA CASA

Le Definizioni, Condizioni e Norme qui contenute regolamentano la prestazione di tutte le coperture assicurative previste nella polizza Mod. ASS 150 di cui il presente fascicolo forma parte integrante, ma sono operanti solo per le garanzie espressamente attivate.

Sommario

Definizioni	pag. 19
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 23
Norme per la Sezione A - Incendio	pag. 25
Norme per la Sezione B - Furto e Rapina	pag. 30
Norme per la Sezione C - Scippo e Rapina all'esterno	pag. 33
Norme per la Sezione D - Responsabilità Civile	pag. 34
Norme comuni a tutte le Sezioni	pag. 38
Norme specifiche in caso di sinistro	pag. 39
Lettere di denuncia sinistro	pag. 43

Definizioni

(Termini ai quali le parti attribuiscono, nell'ambito del presente contratto, il significato qui precisato)

Appartamento su piano intermedio: Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Cassaforte: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimento di chiusura a chiave e/o combinazione azionante catenacci su almeno due lati del battente;
- peso non inferiore a 200 kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

Contenuto: il complesso dei beni, anche se di proprietà di terzi, sottotetto al "Fabbricato" assicurato, che costituiscono il mobilio e l'arredo di una abitazione civile; impianti di prevenzione e di allarme; vestiario, biancheria, provviste e tutto quanto serve per uso domestico o personale, inclusi pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, esclusi "Preziosi e Valori".

Sono compresi mobilio, arredamento, dotazioni ed attrezzature - esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari - dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nei locali intercomunicanti con la "Dimora Abituale".

Contraente: la persona fisica indicata nel Modulo di Polizza, di cittadinanza italiana o anche straniera, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione, assumendosene i relativi oneri, in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, ivi residente e beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.

Contravvenzione: Reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La Contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Dimora abituale: l'abitazione in cui l'Assicurato e/o i suoi familiari dimorano per la maggior parte dell'anno.

Disabitazione: Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione;

Dimora saltuaria: l'abitazione in cui l'Assicurato e/o i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Estorsione: reato commesso quando, con violenza o minaccia, si costringe qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni.

Fabbricato: il complesso delle opere edili relative ai locali occupati dall'Assicurato adibiti a civile abitazione. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; le pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, cortile, giardino, recinzioni e simili, esclusi: parchi, coltivazioni in genere, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private) purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti; gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili; antenna televisiva centralizzata; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione; tappezzerie, tinteggiature, moquettes ed altri rivestimenti in genere; affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Sono compresi gli eventuali locali intercomunicanti con la "Dimora Abituale" adibiti ad ufficio e/o studio professionale privato dell'Assicurato.

L'assicurazione di singole porzioni di un edificio comprende anche la quota parte di proprietà comune.

Il "Fabbricato" prende la denominazione di:

appartamento: quando è porzione di un edificio destinato ad abitazione, contigua soprastante o sottostante, ma non intercomunicante - con altre abitazioni, tutte con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio stesso;

villa: quando l'abitazione non corrisponde alla descrizione data per "Appartamento".

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fissi ed infissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Franchigia: importo prestabilito che, per ogni sinistro, viene dedotto dall'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato.

Furto: reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri.

Garanzia: la Garanzia assicurativa per la quale, in caso di Sinistro, si procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Gioielli e preziosi: Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.

Implosione: repentino dirompersi o deformarsi di contenitori per eccesso di pressione esterna.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto in caso di Sinistro.

Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da "Le Assicurazioni di Roma, che identifica "Le Assicurazioni di Roma, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Partita Insieme dei beni assicurati con un unico capitale;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Porta blindata: Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:

- battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale;
- telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro;
- almeno due rostri fissi antiscardinamento;
- serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci).

È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.

Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Prestazioni: L'assistenza da erogarsi in natura e cioè le prestazioni che devono essere fornite all'Assicurato, in caso di sinistro, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

Primo Rischio Assoluto (sezione Furto) Primo Fuoco (sezione Incendio): l'assicurazione di una somma che rappresenta il massimo indennizzo in caso di sinistro, senza dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate e senza applicazione, quindi, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo: furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a "Esplosione". Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Società: Le Assicurazioni di Roma.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

Valore a Nuovo: - per il "Fabbricato", il costo di ricostruzione o di ripristino ossia la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del "Fabbricato" escluso il valore dell'area; - per il "Contenuto", il costo di rimpiazzo ossia il costo effettivo per la sostituzione della cosa assicurata con altra nuova uguale oppure equivalente, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio ed eventuale collaudo.

Valore Intero: l'assicurazione di una somma che rappresenta il valore complessivo delle cose assicurate, con possibile applicazione, in caso di assicurazione parziale, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. Ove non diversamente specificato, la copertura assicurativa, relativamente ai danni ai beni, è sempre a "Valore Intero".

Valori: raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus fino a 40 posti, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili; è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Valide per tutte le Sezioni

Art. 1 – Richiamo alle definizioni

Si conviene che le **definizioni** che precedono, formano parte integrante di polizza e vengono tutte richiamate per l'interpretazione dei termini, delle condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Assicurazione.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 - Pagamento del premio. Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora la Società conceda di frazionare il premio annuo in più rate, l'Assicurato è comunque obbligato a completare il pagamento di detto premio annuo in ogni caso di anticipata rescissione del contratto.

Art. 5 - Forma del contratto e Modifiche dell'Assicurazione

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso

Art. 9 - Recesso dall'assicurazione in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Le Assicurazioni di Roma possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 10 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 11 - Modalità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, per essere valide, debbono farsi per iscritto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13 – Legge regolatrice del Contratto e Foro competente

La polizza è regolata dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla Giurisdizione e/o competenza del Giudice adito, si applicano le disposizioni della Legge Italiana.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo di residenza o sede legale dell'attore, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme di legge per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza.

Norme per la Sezione A – Incendio

Art. 15 - Garanzie di base (*partite 1 – 2*)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a. Incendio;
 - b. fulmine;
 - c. esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - d. onda d'urto prodotta da aerei nell'attraversamento del muro del suono;
 - e. caduta di aeromobili, meteoriti e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate;
 - f. caduta di alberi o parti di essi;
 - g. urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti all'Assicurato;
 - h. sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
 - i. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel Fabbricato stesso.
- Agli effetti della presente garanzia sarà applicata una franchigia di € 150,00.
Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;
- anche nel caso che i succitati eventi siano provocati da:
- j. colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso debba rispondere.
- Sono compresi in garanzia:
- k. i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- l. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, calcolato partita per partita, col massimo comunque di € 25.000,00, ferma la somma assicurata che rappresenta il limite massimo di indennizzo;

ed inoltre, qualora assicurato il Fabbricato:

- m. i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del Fabbricato rimasto danneggiato- locato od abitato dall'Assicurato proprietario- per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno dal giorno del sinistro. L'indennizzo relativo non potrà comunque superare il 15% della somma assicurata. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;
- n. le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per il ripristino dei locali danneggiati dal sinistro, sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo;
- o. i danni a Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale in locali diversi da quelli indicati in polizza, sempreché tali beni siano assicurati, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o dai familiari con lui conviventi, sino alla concorrenza di una somma pari al 10% di quella assicurata.
- p. furto di fissi ed infissi sino alla concorrenza di € 500,00 per evento;
- q. caduta di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura dei relativi congegni.

Art. 16 – Estensioni**A. Deroga alla regola proporzionale.**

A parziale deroga dell'art. 43, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il divario tra il valore accertato a termini di polizza e la somma assicurata risultasse non superiore al 10% di quest'ultima. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 42 rimarrà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

B. Buona fede.

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

C. Anticipo sull'indennizzo.

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente indennizzabile in base alle stime preliminari fatte dai periti, a condizione che l'ammontare di detto sinistro superi sicuramente l'importo di € 25.000,00 e che non siano sorte contestazioni sulla sua indennizzabilità. L'acconto in questione non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.

La Società pagherà detto acconto purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

Art. 17 - Delimitazione delle garanzie

Oltre a quanto previsto dall'art. 36, sono esclusi i danni:

- a. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per quali è prestata l'assicurazione;
- b. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d. subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e. indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Sono altresì escluse:
- f. le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del Fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art. 18 - Garanzie facoltative (operanti solo per le partite per cui sia stata barrata la corrispondente casella nel frontespizio di polizza)

1. Ricerca del guasto (per la sola part. 1)

A deroga dell'art.17 punto f, la Società, in caso di sinistro determinato da fuoriuscita di acqua condotta risarcibile a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per:

- a. riparare o sostituire le parti di tubazioni e dei relativi raccordi in cui la rottura si è verificata con esclusione di quelle sostenute per migliorie;
- b. demolire le parti di fabbricato al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento d'acqua, nonché quelle per il corrispondente ripristino delle sole parti demolite;
- c. trasportare al più vicino scarico i residui della demolizione.

La garanzia non è operante per i danni connessi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai o nei pavimenti. Agli effetti della presente garanzia, fermo restando che la somma assicurata è quella riportata alla partita 1:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00 da cumularsi con quella prevista per i danni da acqua condotta;
- il massimo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, non potrà comunque essere superiore a € 1.500,00.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso la Società rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

2. Sovraccarico neve (per le part. 1, 2)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Sono esclusi i danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi alle norme di cui al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 26/2/82) o eventuali disposizioni di Enti locali, relative ai sovraccarichi di neve e a quanto in essi contenuto;
- d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia);
- e. ai capannoni pressostatici e a quanto in essi contenuto;
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicato, per singolo sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00;
- il massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, non potrà comunque essere superiore al 30% della somma assicurata.

3. Eventi speciali (per le part. 1, 2)

3.1 Eventi atmosferici

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti anche di terzi assicurati o non, nonché i danni di bagnamento che si verificassero alle parti interne del Fabbricato, al Contenuto ed ai Preziosi e Valori purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società non risponde dei danni:

a. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da:

- piante, cespugli ed alberi;
- insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per ogni sinistro, l'80% della somma assicurata.

3.2 Eventi socio-politici

A parziale deroga dell'art. 36 punto a), la Società si obbliga ad indennizzare:

- a. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- b. gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, con esclusione per quelli di terrorismo o sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, l'80% della somma assicurata.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di recesso, la Società rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Ai fini di tale rimborso le Parti si danno reciproco atto che il premio netto annuo relativo a questa garanzia è di € 0,50 per mille.

3.3 Fumo

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la relativa produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

3.4 Fenomeno elettrico

A deroga dell'art. 17 punto c), la Società si obbliga ad indennizzare a Primo Rischio Assoluto i danni causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici in genere da qualsiasi motivo occasionati, compreso fulmine, a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del Fabbricato ed agli apparecchi elettrodomestici.

Non rientrano nella garanzia i danni:

- a. causati da imperizia o negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, collaudo, prova e manutenzione;
- b. dovuti a usura o manomissione;
- c. subiti da lampade elettriche, tubi catodici, schermi TV al plasma, led e/o cristalli liquidi, resistenze elettriche scoperte.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per singolo sinistro e per anno assicurativo, la somma di € 2.500,00.

3.5 Spese peritali

La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 39, escluse quindi le spese e gli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.

L'importo eventualmente dovuto a tale titolo non potrà essere superiore a quello corrispondente al 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di € 2.500,00, ferma la somma assicurata che rappresenta il limite massimo di indennizzo.

3.6 Rottura cristalli

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie - comprese quelle di trasporto e montaggio - per la sostituzione di lastre di cristallo, vetro o specchio dell'abitazione assicurata, purché fisse o stabilmente collocate, a seguito di rottura dovuta a causa accidentale, a fatto di terzi o a fatto involontario dell'Assicurato, dei suoi familiari e addetti ai servizi domestici.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 25,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per singolo sinistro e per anno assicurativo, la somma di € 500,00.

4 Indennizzo con Valore a Nuovo per Contenuto, Preziosi e Valori

(per la sola part. 2)

Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale sono assicurati, a deroga dell'art. 41, in base al loro Valore a Nuovo ossia al Costo di Rimpiazzo, fermo restando - in caso di assicurazione a Valore Intero - quanto previsto all'art. 43.

Per quanto sopra le Parti convengono che, in caso di sinistro, la stima del valore delle cose assicurate e dell'ammontare del danno di cui all'art. 42, sarà effettuata con le regole tutte della presente polizza senza però l'applicazione del previsto deprezzamento e col massimo comunque del doppio del valore come stimato al punto c del succitato art. 42. Per le cose riparabili l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo è inferiore al valore determinato con i criteri tutti di cui sopra.

Questa condizione non è applicabile per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

Norme per la Sezione B - Furto e Rapina

Art. 19 - Garanzie di base (partite 3, 4, 5)

La Società si obbliga ad indennizzare a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato dalla perdita del Contenuto, Preziosi e Valori, in conseguenza di:

- a. furto, a condizione che l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali:
 1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Per Preziosi e Valori di cui alla partita 5, custoditi in Cassaforte, La Società si obbliga soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato le difese della Cassaforte stessa nei modi previsti al punto 1 che precede;
- b. rapina o estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 20 - Estensioni

La Società, ferma la somma assicurata, indennizza altresì i danni di:

- A. Furto con chiave vera** sottratta a seguito di scippo o rapina o furto con scasso dei mezzi di protezione dei locali dove era custodita. La garanzia è operante dal momento in cui l'Assicurato sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia circa lo spossessamento della chiave e termina alle ore 24 del secondo giorno successivo;
- B. Furto con presenza di persone nei locali** con introduzione dalle finestre poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili, i cui mezzi di protezione e chiusura non siano stati attivati. In tale evenienza sarà applicato uno scoperto del 20% e sarà ininfluenza la dichiarazione dell'Assicurato relativa ai mezzi di chiusura;
- C. Furto e rapina nei locali adibiti a ripostiglio** - di pertinenza del Fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione - di mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, col massimo di € 250,00 per singolo oggetto;
- D. Guasti al Contenuto, Preziosi e Valori** in occasione del reato consumato o tentato;
- E. Guasti ai locali e furto o guasti a fissi ed infissi** in occasione del reato consumato o tentato, sino alla concorrenza di € 1.000,00;
- F. Atti vandalici a Contenuto, Preziosi e Valori** in occasione del reato consumato o tentato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;
- G. Furto e rapina in locali diversi da quelli indicati in polizza** di Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale, limitatamente al periodo in cui i suddetti locali sono temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o dai familiari con lui conviventi, sino alla concorrenza di una somma pari al 10% di quella assicurata, con i limiti di indennizzo previsti al successivo art. 21. Il per la Dimora Abituale stessa e con applicazione di una franchigia di € 60,00.
In caso di furto devono essere stati attivati i mezzi di protezione esistenti qualunque essi siano;
- H. Furto, rapina o scippo, anche all'esterno dei locali, di documenti personali dell'Assicurato, e/o dei familiari con lui conviventi**, limitatamente alle spese necessarie per la loro duplicazione, sino alla concorrenza di € 250,00 e solo se assicurata la partita 3;
- I. Furto, rapina o scippo, anche all'esterno dei locali, delle chiavi dell'abitazione assicurata** limitatamente alle spese necessarie per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, sino alla concorrenza di € 250,00.

Art. 21 - Delimitazione delle garanzie -

I. Esclusioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 36, sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, implosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste;

- b. di confisca, sequestro, occupazione, requisizione, serrata, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualunque Autorità;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché dei danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d. causati alle cose assicurate da incendio, implosione, esplosione o scoppio provocati dall'autore del reato;
- e. indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.

II. Limiti di indennizzo

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con i limiti di seguito indicati:

Dimora Abituale

Relativamente alla partita 3 - "Furto e rapina Contenuto":

- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria; col massimo di € 7.800,00 per singolo pezzo;

Relativamente alla partita 4 - "Furto e rapina Preziosi e Valori":

- 50% della somma assicurata per denaro, col massimo di € 1.300,00;

Dimora Saltuaria

Relativamente alla partita 9 - "Furto e rapina Contenuto, Preziosi e Valori":

- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, col massimo di € 7.800,00 per singolo pezzo;
- 40% della somma assicurata per Preziosi e Valori escluso denaro, col massimo di € 5.000,00;
- 4% della somma assicurata per denaro, col massimo di € 1.000,00.

Per i Preziosi ed i Valori la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.

Art. 22 - Condizioni complementari

I. Dimora Abituale - Sospensione per disabitazione

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i Preziosi ed i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

II. Dimora saltuaria - Franchigia per disabitazione

In caso di furto durante il periodo di disabitazione, sarà applicata una franchigia di € 100,00.

III. Reintegro delle somme assicurate ridotte a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'anno di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L'Assicurato ha facoltà di reintegrare detti importi previo versamento dei corrispettivi premi.

IV. Diritto all'indennizzo anche in caso di carenza dei mezzi di chiusura

Qualora, in caso di sinistro, uno o più dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate risultassero carenti rispetto a quelli dichiarati in polizza dall'Assicurato e il furto fosse stato perpetrato senza effrazione dei mezzi carenti o da questi non agevolato, la Società corrisponderà egualmente l'indennizzo spettante a termini di polizza senza considerare tale inesatta dichiarazione.

Qualora invece il furto fosse stato perpetrato o agevolato sfruttando anche una sola di dette carenze, si applicheranno gli scoperti nelle misure percentuali sotto indicate per le varie ipotesi:

- a. se i mezzi di chiusura dichiarati sono quelli di cui al punto 6 delle "Dichiarazioni" dell'Assicurato rese in seconda facciata di polizza, sarà applicato lo scoperto del 30%;
- b. se i mezzi di chiusura dichiarati sono quelli di cui al successivo art. 24 (Condizione Particolare - Mezzi di chiusura dei locali più efficaci), lo scoperto sarà del:

- 20% qualora la carenza rientri nella dichiarazione dei mezzi di chiusura di cui al punto 6 delle Dichiarazioni dell'Assicurato;
- 40% qualora la carenza non rientri neppure nella descrizione dei mezzi di chiusura di cui al punto 6 delle Dichiarazioni dell'Assicurato.

Art. 23 - Garanzia facoltativa (operante solo per le partite per cui sia stata barrata la corrispondente casella nel frontespizio di polizza)

Indennizzo con Valore a Nuovo per Contenuto, Preziosi e Valori (partt. 3, 4 e 5) Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale sono assicurati, a deroga dell'art. 41, in base al loro Valore a Nuovo ossia al Costo di Rimpiazzo.

Per quanto sopra le Parti convengono che, in caso di sinistro, la stima del valore delle cose assicurate e dell'ammontare del danno di cui all'art. 42 sarà effettuata con le regole tutte della presente polizza senza però l'applicazione del previsto deprezzamento e col massimo comunque del doppio del valore come stimato al punto c del succitato art. 42. Per le cose riparabili l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo è inferiore al valore determinato con i criteri tutti di cui sopra.

Questa condizione non è applicabile per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

Art. 24 - Condizione Particolare (operante solo se barrata la relativa casella in polizza)

Mezzi di chiusura dei locali più efficaci di quelli riportati in polizza (part. 3, 4, 5)

Il punto 6 delle "Dichiarazioni dell'Assicurato" in seconda facciata di polizza viene abrogato e sostituito come segue.

- A.** "L'Assicurato dichiara che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervia ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- a.** Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. O di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza e robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - b.** inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq."
- B** "L'Assicurato dichiara che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervia ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- a.** serramenti blindati o corazzati(deve essere fornita certificazione della ditta installatrice);
 - b.** con luci di superficie non maggiore di 400 cmq." inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 20 mm., ancorate nel muro,

Norme per la Sezione C - Scippo e Rapina all'Esterno

Art. 25 - Garanzie di base (partita 6)

La Società si obbliga ad indennizzare a Primo Rischio Assoluto i danni di

Scippo – rapina - estorsione

di capi di vestiario-compresse pellicce-, oggetti personali-compresi Preziosi e Valori (col massimo del 10% della somma assicurata per denaro), cineprese, macchine fotografiche, strumenti professionali, tutti per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, commessi sulla persona dell'Assicurato e/o dei familiari con lui conviventi, all'esterno dell'abitazione contenente le cose assicurate.

Il furto è risarcito purché avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona assicurata.

La garanzia è valida in tutta l'Europa.

In caso di sinistro sarà operante una franchigia di € 60,00.

Art. 26 - Delimitazione delle garanzie

Le garanzie non valgono:

- a. per le persone di età inferiore ai 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età pari o superiore a 14 anni;
- b. per le cose che attengano ad attività commerciali o professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata, fatta eccezione per gli strumenti professionali.

Art. 27 - Condizione complementare

Reintegro della somma assicurata ridotta a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'anno di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al lordo della franchigia, senza corrispondente restituzione del premio. L'Assicurato ha facoltà di reintegrare detto importo previo versamento del corrispettivo premio.

Art. 28 - Garanzia facoltativa (operante solo se è stata barrata la corrispondente casella nel frontespizio di polizza)

Indennizzo con Valore a nuovo (Part. 6)

L'assicurazione è prestata, a deroga dell'art. 41, in base al Valore a Nuovo della cose assicurate ossia al loro Costo di Rimpiazzo.

Per quanto sopra le Parti convengono che, in caso di sinistro, la stima del valore delle cose assicurate e dell'ammontare del danno di cui all'art. 42, sarà effettuata con le regole tutte del presente contratto senza però l'applicazione del previsto deprezzamento e col massimo comunque del doppio del valore come stimato al punto c del succitato art. 42.

Per le cose riparabili l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo –è inferiore al valore determinato con i criteri tutti di cui sopra.

Questa condizione non è applicabile per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

Norme per la Sezione D – Responsabilità Civile

Formula Base

Se indicata in polizza la “Formula Base” ed il relativo Massimale, l’Assicurazione vale per le garanzie di seguito indicate:

Art. 29 - Garanzie di base (partita 7)

La Società si obbliga a tenere indenni

- Il Contraente o l'Assicurato indicato nel frontespizio di polizza;
 - ogni altra persona anagraficamente residente allo stesso indirizzo dell'Assicurato e con lui stabilmente convivente, esclusi addetti ai servizi domestici, persone alla pari e baby sitters;
- delle somme (capitali, interessi e spese) che siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per:
- danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata in conseguenza di un fatto accidentale proprio o delle persone di cui debbano rispondere; l'assicurazione vale in tutto il mondo;
 - danni fisici (escluse malattie professionali) involontariamente cagionati a prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, persone alla pari e baby sitters.

Rientrano nella copertura assicurativa anche i danni a terzi derivanti:

- a. dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale e delle dimore saltuarie degli Assicurati. Se l'appartamento fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui gli Assicurati debbano rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a loro carico dei danni derivanti dalla proprietà comune; sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici; conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- b. da spargimento d'acqua, anche se arrecati a immobili in locazione o comunque detenuti dagli Assicurati ma non di loro proprietà;
- c. da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché quali committenti dei lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire nella dimora abituale degli Assicurati, sue dipendenze ed aree di pertinenza;
- d. da esplosioni di gas, scoppio di apparecchi a vapore, televisivi e di impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria;
- e. dall'uso di apparecchi domestici o elettronici;
- f. dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- g. da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
- h. dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
- i. dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore, compreso l'uso per servizio da parte dei domestici;
- l. dalla proprietà e/o dall'uso personale diretto di cavalli ed altri animali da sella;
- m. dalla proprietà, uso o detenzione di animali domestici o da cortile, con esclusione dei cani;
- n. dalla proprietà, detenzione ed uso di armi in conformità alle disposizioni di legge;
- o. dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a vela o a remi e di wind-surf;
- p. dalla pratica del campeggio, del "modellismo" anche a motore, e di attività sportive, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche.

Art. 30 - Estensioni**A. Danni da incendio ai vicini**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 31 la garanzia è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti cagionati ai mobili ed immobili dei vicini da incendio, esplosione, scoppio di cose degli Assicurati o da essi detenute.

B. Danni da incendio ai locali tenuti in affitto

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in affitto dagli Assicurati, per i danni di cui gli stessi debbano rispondere ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

In caso di procedimento penale, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico le spese di difesa degli Assicurati in ogni grado di giudizio, provvedendo al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati anche dopo eventuale tacitazione delle Parti lese e ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dagli Assicurati non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

Art. 31 - Delimitazione delle garanzie

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati fra di loro;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori ed i figli di ogni Assicurato nonché qualsiasi parente o affine se convivente.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che abbia carattere professionale, salvo quella svolta dagli addetti ai servizi domestici, da persone alla pari e baby sitters quando sono al servizio degli Assicurati;
- b. derivanti dalla circolazione nonché dalla partecipazione a gare e competizioni sportive di veicoli e natanti a motore e dalla proprietà e uso di barche a remi o a vela di lunghezza superiore a m. 6.50;
- c. derivanti da impiego di aeromobili;
- d. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati salvo quanto previsto all'art. 29 lettera c;
- e. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati;
- f. alle cose ed agli animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 29 lettera b;
- g. derivanti da umidità, stillicidio o da insalubrità dei locali;
- h. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria esercitata ai sensi delle vigenti normative di legge;
- j. derivanti dalla proprietà e/o uso di animali non domestici;
- k. dalla pratica di attività sportive che assumano carattere professionale;
- l. relativi ad ogni maggior onere derivante agli Assicurati dal loro eventuale obbligo solidale con gli altri condomini, quando l'immobile fa parte di un condominio.

Art. 32 - Garanzie facoltative (operanti solo se barrata la relativa casella nel frontespizio ai polizza)

1 Veicoli a motore: l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile imputabile agli assicurati per i danni arrecati:

- durante la guida di veicoli e natanti non di proprietà degli Assicurati, alla persona proprietario e degli altri trasportati. La garanzia opera a condizione che il conducente sia regolarmente abilitato alla guida, che la circolazione avvenga in conformità delle norme di legge e che per il veicolo o il natante non operi l'analoga estensione prevista dalla legge n. 990 del 31/12/69 e successive modificazioni;
- a terzi, anche trasportati, dai figli minori degli Assicurati, che a loro insaputa e contro la loro volontà, mettano in moto o guidino arbitrariamente autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
- dagli Assicurati stessi, nella loro qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi.

Nei casi in cui il danno rientri tra quelli risarcibili ai sensi della legge n.990 del 31/12/69 , e successive modificazioni, la garanzia opera soltanto per l'azione di rivalsa eventualmente esercitata dall'assicuratore che ha pagato i danni derivanti dal sinistro.

La validità della garanzia di cui agli ultimi due alinea è comunque subordinata all'esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi e, ove richiesto, verso trasportati, ai sensi della legge sopra citata.

Questa garanzia è prestata per un massimale pari al 30% di quello assicurato.

2 Proprietà e/o conduzione dello studio intercomunicante

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dell'ufficio o studio professionale privato posto nei locali intercomunicanti con la Dimora Abituale.

Ferma ogni altra condizione, in quanto non derogata dalla presente, restano comunque esclusi i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3 Responsabilità civile dell'insegnante

A parziale deroga dell'art. 31 lettera a., la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge agli Assicurati - espressamente identificati in polizza - nella loro qualità di insegnanti nelle scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado per danni involontariamente cagionati:

- a terzi, compresi gli allievi, nello svolgimento delle attività previste dai programmi scolastici, durante le ore di lezione, ricreazione, doposcuola, nonché durante le lezioni private;
- a terzi, durante le gite scolastiche organizzate, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione, stabilimenti ed impianti vari;
- agli allievi, durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche di lavoro per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione non comprende i rischi della proprietà, gestione e direzione di scuole, istituti, collegi, colonie, convitti, oratori e ricreatori.

Formula Estesa

Art. 33 – Garanzia estesa

Se indicata in polizza la “Formula Estesa”, con il relativo massimale, oltre a quanto previsto con la Formula Base, a parziale deroga di quanto riportato nella lettera m) dell'Art. 29, le garanzie si intendono estese anche alla proprietà e/o uso di cani, con esclusione di quelli appartenenti alle seguenti razze e/o incroci con essi ottenute:

- American Bulldog,
- American Staffordshire terrier,
- Cane da pastore di Charplanina,
- Cane da pastore dell'Anatolia,
- Cane da pastore dell'Asia centrale,
- Cane da pastore del Caucaso,
- Cane da Serra da Estreilla,
- Dogo Argentino,
- Fila brasileiro,
- Mastino napoletano,
- Perro da canapo majoero,
- Perro da presa canario,
- Perro da presa Mallorquin,
- Pit bull,
- Pitt bull mastiff,
- Pit bull terrier,
- Rafeiro do alentejo,
- Rottweiler,
- Tornjak,
- Tosa,
- Staffordshire terrier,
- Dogue de Bordeaux,
- Dobermann,
- Cane da montagna dei Pirenei,
- Briard.

Art. 34 - Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri

L'assicurazione è estesa anche alle persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali in genere. L'assicurazione, è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi e/o animali, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto dell'Assicurato.

L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia.

Le norme di cui all'Art. 31 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - si applicano anche a tali persone.

Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose, a persona e/o animali.

Norme comuni a tutte le Sezioni –

Art. 35 - Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 Codice civile.

Art. 36 - Delimitazione delle garanzie

Oltre a quelli previsti nelle singole Sezioni, sono esclusi i danni causati da o verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d. dolo dell'Assicurato.

Norme specifiche in caso di sinistro Danni alle cose (Sezioni A, B, C)

Art. 37 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b. fornire alla Società entro i dieci giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia dell'analoga denuncia fatta all'Autorità;
- c. adoperarsi immediatamente, per quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno nonché denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore, sperando-se la legge lo consente- la procedura di ammortamento. Le spese relative sono a carico della Società nei termini previsti dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

L'Assicurato deve altresì:

- d. conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti e fornire a loro richiesta ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

Art. 38 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rimaste indenni, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 39 - Procedura per la valutazione del danno e nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Perito; nel caso di ricorso al terzo Perito, le spese di quest'ultimo sono ripartite a metà.

Art. 40 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 37;
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate, rubate e non rubate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore;

- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto d ed e sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 41 - Somme assicurate

Le somme assicurate devono corrispondere:

- a. per il Fabbricato: al suo Valore a Nuovo;
- b. per il Contenuto, Preziosi e Valori: al Costo di Rimpiazzo delle cose assicurate al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, natura, qualità e adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

Art. 42 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- a. il Valore a Nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b. il Valore del Fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto a un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- c. il Valore del Contenuto, dei Preziosi e dei Valori al momento del sinistro si ottiene stimando il Costo di Rimpiazzo delle cose assicurate al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, natura, qualità e adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;

l'ammontare del danno si determina:

- per il Fabbricato: calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto, Preziosi e Valori: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il residuo valore delle cose danneggiate.

Qualora l'ammontare del danno per il Fabbricato risultasse superiore al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al precedente punto b, l'Assicurato acquista il diritto al pagamento della differenza solo se documenta l'avvenuta riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, quelle per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi mobili, nonché le spese peritali, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 43 che segue.

Art. 43 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori delle partite 1 e 7 - "Incendio Fabbricato", 2.1 e 8 - "Incendio Contenuto, Preziosi e Valori", prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale risulta l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 44 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. l'importo per essi liquidato sarà pagato non prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

Art. 45 - Recupero delle cose rubate

Per le Sezioni B - Furto e Rapina e C - Scippo e Rapina all'Esterno, se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termine di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 46 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo il disposto dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente-superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L'importo verrà determinato senza tener conto di eventuali franchigie e/o scoperti che saranno detratti successivamente dall'indennizzo calcolato come sopra detto.

Art. 47 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno stesso. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti agli artt. 21.1, punto c, e 34 punto d.

Art. 48 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Norme specifiche in caso di sinistro
Danni al patrimonio (Sezione D)**

Art. 49 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Esso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Gli Assicurati o il Contraente devono poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 50 - Gestione delle vertenze di danno- spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.

Esempio di lettera di denuncia di sinistro

Raccomandata

INCENDIO

Spett.le **Le Assicurazioni di Roma**

Viale delle Mura Portuensi 33 - 00153 Roma

Oggetto: Sinistro a Pol. Tutela Casa Agenzia / Ramo / Polizza

Vi comunico che in data presso la mia abitazione di (indirizzo)

Si è sviluppato un incendio che ha provocato i seguenti danni:

(elencar danni).....

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di I danni ammontano approssimativamente a Euro

Del fatto è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria di

Mi riservo di inviare la documentazione del caso.

Distinti saluti.

(data e firma)

FURTO, SCIPPO, RAPINA

Spett.le **Le Assicurazioni di Roma**

Viale delle Mura Portuensi 33 - 00153 Roma

Oggetto: Sinistro a Pol. Tutela Casa Agenzia / Ramo.. / Polizza

Vi comunico che in data ho subito un furto - una rapina - uno scippo (indicare la voce che interessa e indicare le modalità dell'evento)

È stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria di.....

Il danno consiste nell'asportazione dei seguenti oggetti: (dettagliare elenco).....

per un ammontare approssimativo di Euro.....

OPPURE

con riserva di presentare elenco dettagliato al più presto con relativa quantificazione del danno.

Distinti saluti.

(data e firma)

RESPONSABILITA CIVILE

Spett.le **Le Assicurazioni di Roma**

Viale delle Mura Portuensi 33 - 00153 Roma

Oggetto: Sinistro a Pol. Tutela Casa Agenzia / Ramo / Polizza

Vi comunico che in data in località (indicare dove si è verificato l'evento) il sig. (indicare generalità, indirizzo, recapito telefonico) ha subito un danno. (specificare il tipo di danno; se fisico indicare le lesioni e da chi e dove è stato prestato il primo soccorso: se patrimoniale indicare le cose danneggiate e dove le stesse possono essere visionate), a causa di (specificare le modalità).

Distinti saluti.

(data e firma)